



COMUNE di FIESSE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice fiscale 88001110175 – telefono (030) 950051 – 950092
Partita I.V.A 00727170987 – fax (030) 950516

PIANO ANTICORRUZIONE –TRASPARENZA-INTEGRITA'ANNO 2017

Il nuovo piano anticorruzione per il 2017 più preciso e complesso del precedente sembra interessare (almeno per l'opinione pubblica) in misura maggiore gli Enti Locali, rispetto ai Ministeri e vari Organismi e Apparati Statali.

Pur considerando lo sbriciolamento della "corruzione" e del malaffare, con maggiori potenzialità nei Comuni e nelle Regioni che hanno ereditato fette di potere e di spesa pubblica, resta da dire che efficienti e attenti controlli interni, consentono di mantenere sotto soglie accettabili, il fenomeno dell'indebito arricchimento da parte dei dipendenti pubblici e collusi Amministratori.

Ogni tangente nasce da un triangolo, l'imprenditore che paga, il politico che decide, il funzionario che concretizza l'atto illecito.

A questo, laddove il tariffario è minimo, (o non elevato, il profitto illecito del privato), il solo funzionario si corrompe non con denaro, ma con favori di altro genere, tipo vacanze, crociere, promozione o assunzione parenti, buoni benzina e così scendendo nella scala dei valori. E questo non solo nella zona del sud o centro Italia, ma in tutto il territorio nazionale, proprio perché diventato sistema operativo, con logiche clientelari che trovano un ordine naturale continuo e perseverante.

Fatto queste premesse, quello che resta è la "ridondanza" di un piano anticorruzione che va a interessare sei -sette dipendenti del Comune di Fiesse la cui onestà -correttezza- disponibilità è fuori discussione, ma che li vede coinvolti in procedure, obblighi e adempimenti identici a quelli di chi è bravo nella forma a rispettarli, ma che ha la "capacità" e la potenza di riuscire a distrarre la sostanza dei controlli, anche per la gran massa di personale di cui fa parte.

Fa comodo far credere che l'abilità dei predatori sta negli Enti Locali. Ma i fatti sono un po' diversi. Se si prende il caso di una dirigente (ex dipendente comunale) che viene nominata componente del Consiglio di Stato che non ha neppure il requisito anagrafico minimo, senza considerare la mancanza di capacità professionale, come deve essere "valutata" in un Piano anticorruzione?

Si provi a immaginare a quali conseguenze anche di natura personale andrebbe incontro un Sindaco che "nomina" in un ruolo eminente dell'Amministrazione Comunale una sua persona di fiducia, priva di un qualsiasi requisito oggettivamente predeterminato.

Sicuramente la Procura contabile gli imputerebbe "il danno patrimoniale" e probabilmente la Procura della Repubblica lo "informerebbe" dell'avvio di procedimento penale.

E allora viene spontaneo chiedersi perché il Piano anticorruzione che deve valere per dipendenti e amministratori Enti locali, abbia un diverso peso nel caso sopra riportato che tocca l'Amministrazione Centrale?

Prima di entrare nei punti operativi del Piano anticorruzione è bene ribadire che l'intento manifestato (sia pure per il diverso aspetto della responsabilità erariale) della riforma Madia sul pubblico impiego era un modo di considerare il ruolo e la funzione della dirigenza, subordinata o comunque soggetta a pressioni, con il compito di eseguire, a prescindere da qualsiasi valutazione di legittimità e di legalità.

Il Decreto Legislativo attuativo dell'art. 11 della legge 124/2015 è stato fermato dalla Corte Costituzionale e messo in discussione l'assetto della riforma.



COMUNE di FIESSE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice fiscale 88001110175 – telefono (030) 950051 – 950092
Partita I.V.A 00727170987 – fax (030) 950516

Simile modo di considerare il ruolo e la funzione della dirigenza pubblica non può non essere fonte di corruzione. Nessun piano anticorruzione è in grado di eliminare o affievolire il rapporto dirigenza-politica qualora impostato su un libero scambio: la politica attribuisce gli incarichi dirigenziali a persone di fiducia, solo teoricamente dotate di capacità tecnica, ma più che altro munite di propensione a firmare, per rispettare la volontà superiore (indirizzi) ottenendo così benefit e promozioni.

Dove inizia questa simbiosi finisce la legalità e il perseguimento imparziale dell'interesse pubblico.

Appartenendo alla “Vecchia Guardia” dei Segretari Comunali ex dipendenti del Ministero dell'Interno e dotati prima dell'anno 2001 di autonomia valida sia per collaborare (e non ostacolare) sia per controllare in maniera non burocratica gli atti fondamentali dell'Ente, dando una garanzia di legalità, rafforzata dal Controllo importante dei CORECO Regionali, non resta che constatare che tutto questo è venuto meno e i controlli interni se non fatto da soggetti esterni e autonomi nella sostanza non portano a risultati apprezzabili, soprattutto quando si toccano “ i fiduciari”.

Quanto premesso è riferito al sistema in generale e non al Comune di Fiesse che ha al suo interno personale che opera con correttezza e rettitudine, con amministratori attenti e “ superiori” a certe inclinazioni, sempre preoccupati di dare il meglio per l'interesse pubblico.

Tanto premesso, ancora prima di attivare una analisi sull'ambito soggettivo di applicazione della disciplina della trasparenza collegandola al Piano anticorruzione 2017/2019, occorre rilevare l'impatto normativo dovuto alla ridondanza dei dati da caricare –inserire -aggiornare e controllare che richiede una mole di lavoro maggiore per il poco personale in servizio, dovendo peraltro dare una disciplina dettagliata del diritto di accesso civico.

La trasparenza è definita dal legislatore come “ accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni” allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche (art.1 comma 1 D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016. La trasparenza costituisce principio che caratterizza l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini, e aiuta a prevenire ogni possibile forma di corruzione.

La qualità e semplicità delle informazioni pubblicate deve prevalere sulla quantità e questo deve costituire un obiettivo strategico per tutto il personale preposto.

Errori scusabili sono sempre possibili ma non sarà giustificata l'omissione della pubblicazione quanto prevista e al secondo accertato inadempimento entro lo stesso esercizio, non verrà riconosciuta l'indennità di risultato o altre premialità.

Nel garantire la massima diffusione e pubblicità degli atti di questo Ente occorre precisare che non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa volta semplicemente a scoprire di quali informazioni l'Amministrazione dispone. Per informazioni si devono considerare la rielaborazione di dati detenuti dall'Ente per propri fini, contenuti in distinti atti, dal che ne deriva la conclusione che occorre dare una risposta positiva alle richieste di accesso di informazioni che sono in suo possesso, senza che ne derivi per l'Ente un vincolo ad elaborare i propri dati.



COMUNE di FIESSE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice fiscale 88001110175 – telefono (030) 950051 – 950092
Partita I.V.A 00727170987 – fax (030) 950516

E' importante la seguente indicazione operativa che vuole costituire procedura di rilascio di documentazione quando generica: Nei casi particolari in cui venga presentata una domanda di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti con evidente sproporzione tra l'interesse legittimo che si vorrebbe tutelato e il notevole carico di lavoro e di incombenze, tale da paralizzare in modo sostanziale, il buon funzionamento dell'Amministrazione, la stessa può ponderare da un lato, l'interesse dell'accesso del pubblico ai documenti e dall'altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di salvaguardare, in questi casi particolari e di stretta interpretazione, l'interesse ad un buon andamento dell'amministrazione.

Al fine di dare concreta attuazione alla Delibera n.831/2016 dell'ANAC sul PNA questo Ente ha l'obbligo di adottare entro il 31 gennaio di ogni anno, un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, in cui chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza.

Primo ed essenziale punto da riportare nel nuovo Piano è l'indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni e la predisposizione degli "obiettivi strategici" in materia di prevenzione della corruzione in grado di superare anche possibili situazioni di opacità e di basso profilo che a volte si annidano nei rapporti tra il personale e terzi soggetti che secondo sistema consolidato, continuano a beneficiare di "percorsi privilegiati" o di "preferenze nelle aggiudicazioni di servizi", senza una valida ponderazione e motivazione.

Nel merito, bene precisare che, se il servizio che interessa la collettività da anni è svolto in modo soddisfacente e con prezzi bloccati, è evidente che la proposta di rinnovo, deve trovare attenta valutazione e se possibile conferma per l'esercizio futuro, purchè dimostrato l'interesse pubblico, la convenienza economica e la sussistenza dei presupposti giuridici. Se il funzionario ha fiducia in quella ditta, assumendosi la responsabilità per la proposta di affidamento diretto non significa che vi sia "un interesse particolare" ma senso di coscienza e di correttezza nella gestione della cosa pubblica. Per quanto detto, il personale interno incaricato della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni sono:

Area tecnica: Geometra Anna Grassi e-mail: tecnico@comune.fiesse.bs.it

Area finanziaria: Rag. Sara Bodini e-mail:ragioneria@comune.fiesse.bs.it

Servizi cimiteriali e servizio anagrafe-stato civile: Dott.ssa Elisa Taglietti

e-mail: anagrafe@comune.fiesse.bs.it

Il suddetto personale è tenuto a rispondere direttamente dei dati e documentazione richiesti da chiunque, anche non portatore di interessi diretti.

Il Comune di Fiesse è dotato del Codice di Comportamento approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 126 del 30.12.2013. Detto Codice è aderente alla realtà organizzativa dell'ente e non sembra presentare criticità operative.

Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento

Trova piena applicazione l'articolo 55-bis comma 3 del decreto legislativo 165/2001 e smi in materia di segnalazione di violazioni del codice di comportamento all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



COMUNE di FIESSE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice fiscale 88001110175 – telefono (030) 950051 – 950092
Partita I.V.A 00727170987 – fax (030) 950516

Misure di prevenzione e contrasto corruzione:

Criteri di rotazione del personale

Non sono possibili data la dimensione limitata dell'Ente con due sole posizioni organizzative.

Non esistono infatti nell'ambito della struttura complessiva dell'ente figure professionali perfettamente fungibili. Sulle risorse tecniche, inoltre, vi sono forti carenze dotazionali rispetto alle delicate e complesse competenze in carico.

La preparazione e professionalizzazione del personale dedicato ai servizi ad alto rischio rappresenta un valido deterrente ai fenomeni di pressione corruttiva, tenuto anche conto della loro correttezza operativa sempre dimostrata.

La legge consente di evitare la rotazione dei dirigenti/funzionari negli enti dove ciò non sia possibile per *sostanziale infungibilità* delle figure presenti in dotazione organica, con particolare riferimento alle figure tecniche fortemente professionalizzate.

Stante l'impossibilità oggettiva e motivata di rotazione, l'Ente adotterà in ogni caso, misure "rinforzate" sui processi in questione, quali l'introduzione del meccanismo della distinzione delle competenze, cosiddetta <<segregazione delle funzioni>>, con attribuzione a soggetti diversi dei compiti di:

- svolgere istruttorie ed accertamenti;
- adottare decisioni;
- attuare decisioni prese;
- effettuare verifiche.

Gli esiti del monitoraggio della misura, saranno illustrati nelle relazioni semestrali dall'Organo Interno di Valutazione nella relazione annuale anticorruzione prevista dall'art. 1, comma 14, Legge 190/2012.

Gli Uffici e le attività del Comune maggiormente esposti al rischio corruzione sono :

-AREA TECNICA, URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE

- * Ufficio Urbanistica ed Attività Edilizia;
- * Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni;
- * Ufficio Contratti ed Appalti di beni e servizi;
- * Ufficio Gestione Attività Produttive e Mercati.

AREA FINANZIARIA

- * Ufficio Ragioneria, con particolare riferimento all'emissione dei mandati di pagamento.
- * Ufficio Programmazione e Gestione delle risorse umane;
- * Ufficio Servizi Sociali.

AREA POLIZIA LOCALE – SERVIZIO ASSOCIATO (Fino al 31.03.2017)

- * Ufficio Vigilanza e viabilità, attività di controllo territorio;



COMUNE di FIESSE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice fiscale 88001110175 – telefono (030) 950051 – 950092
Partita I.V.A 00727170987 – fax (030) 950516

-AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

- * Ufficio anagrafe e stato civile.
- * Ufficio Segreteria – Protocollo e Servizi Cimiteriali.

Le attività a rischio di corruzione sono di seguito individuate :

- 1) attività oggetto di autorizzazione, concessione o permesso comunque denominati;
- 2) contratti pubblici inerenti beni, servizi ed opere;
- 3) attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; Rilascio certificati ad personam;
- 4) concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale, progressioni di carriera, conferimento incarichi di collaborazione e consulenza;
- 5) opere pubbliche e gestione diretta delle stesse e conseguente gestione dei lavori;
- 6) flussi finanziari e pagamenti in genere;
- 7) manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali;
- 8) attività edilizia privata, condono edilizio e sportello attività produttive;
- 9) controlli ambientali;
- 10) pianificazione urbanistica : strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata;
- 11) rilascio autorizzazioni allo svolgimento di attività di vendita su aree pubbliche;
- 12) attività di accertamento, di verifica della elusione ed evasione fiscale;
- 13) attività nelle quali si sceglie il contraente nelle procedure di alienazione e/o concessione di beni pubblici;
- 14) attività di Polizia Locale – procedimenti sanzionatori relativi a illeciti amministrativi e penali accertati nelle materie di competenza nazionale e regionale – attività di accertamento e informazione svolta per conto di altri enti e/o di altri uffici del Comune – controllo ottemperanza ordinanze e successivi adempimenti obbligatori conseguenti e connessi (denunce, applicazioni sanzioni,...).

Controversie e foro competente per appalti di lavori servizi e forniture

In tutti i contratti stipulati e da stipulare dall'ente si ritiene di escludere il ricorso all'arbitrato, poichè tale modalità di risoluzione delle controversie non costituisce rimedio definitivo, e determina maggiori spese per il Comune e per la ditta aggiudicataria dell'appalto.

Pertanto, fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Brescia. È esclusa, per questo, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.

Subappalto/Subaffidamenti

Il ricorso al subappalto è ammesso da parte dell'impresa concorrente o dell'Impresa mandataria in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,



COMUNE di FIESSE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice fiscale 88001110175 – telefono (030) 950051 – 950092
Partita I.V.A 00727170987 – fax (030) 950516

in conformità a quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016, fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.

Mentre l'istituto del subappalto ha una sua specifica regolamentazione consolidata nel tempo, gli appalti con il meccanismo dei subaffidamenti "a catena", specie per i lavori stradali, se non adeguatamente monitorati dal Responsabile Unico del Procedimento potrebbe determinare comportamenti non del tutto coerenti con la vigente normativa.

Rientrano in quest'ultima categoria, ai sensi dell'art. 105, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente inferiori al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00, e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare.

Il RUP deve prestare particolare attenzione alle seguenti attività definite maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa: trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi; guardiania dei cantieri.

Pertanto le attività sopra elencate dovranno essere subaffidate possibilmente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle white list tenute dalle competenti Prefetture e nel rispetto ed attuazione del "Protocollo d'Intesa per la Legalità e la Sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni".

In ogni caso è previsto il controllo diretto sugli affidamenti e subappalti.

Il RUP dovrà inoltre attenersi scrupolosamente a quanto previsto nelle clausole inserite nelle lettere di invito /bandi predisposti dal servizio appalti.

Regolamento disciplinare degli incarichi e delle attività non consentite ai dipendenti

L'ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina del decreto legislativo 39/2013, dell'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e dell'articolo 60 del DPR 3/1957.

Intende dare adeguata conoscenza al personale dell'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse.

Attribuzione incarichi dirigenziali: definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità

L'ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina recata dagli articoli 50 comma 10, 107 e 109 del TUEL e dagli articoli 13 – 27 del decreto legislativo 165/2001 e smi.

Inoltre, l'ente applica puntualmente le disposizioni del decreto legislativo 39/2013 ed in particolare l'articolo 20 rubricato: *dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità*.

Modalità di verifica del rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto



COMUNE di FIESSE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice fiscale 88001110175 – telefono (030) 950051 – 950092
Partita I.V.A 00727170987 – fax (030) 950516

La legge 190/2012 ha integrato l'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 con un nuovo comma il 16-ter per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro.

La norma vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli. E' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto.

La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di eventuali accordi fraudolenti.

Il Comune di Fiesse applica in modo puntuale questa misura: ogni contraente e appaltatore dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi.

L'ente verifica la veridicità delle dichiarazioni rese.

Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione incarichi e assegnazione ad uffici

La legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che anticipano la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare poteri nelle amministrazioni.

L'articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:

- a) non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
- c) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- d) non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di



COMUNE di FIESSE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice fiscale 88001110175 – telefono (030) 950051 – 950092
Partita I.V.A 00727170987 – fax (030) 950516

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

MISURA:

Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all'atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra, che sarà pubblicata sul sito istituzionale. L'ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni a campione.

Misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (*whistleblower*)

Il nuovo articolo 54-*bis* del decreto legislativo 165/2001, rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*" (c.d. *whistleblower*), introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito.

Secondo la disciplina del PNA del 2013 (Allegato 1 paragrafo B.12) sono accordate al *whistleblower* le seguenti misure di tutela:

- a) la tutela dell'anonimato;
- b) il divieto di discriminazione;
- c) la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54- *bis*).

La legge 190/2012 ha aggiunto al d.lgs. 165/2001 l'articolo 54-*bis*.

La norma prevede che il pubblico dipendente che denunci all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'ANAC, ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa "*essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia*".

L'articolo 54-*bis* delinea una "*protezione generale ed astratta*" che, secondo ANAC, deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione.

Il Piano nazionale anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che segnala condotte illecite.

Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, l'assunzione dei "*necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni*".

Le misure di tutela del *whistleblower* devono essere implementate, "*con tempestività*", attraverso il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).

MISURA:

L'ente è prossimo a dotarsi di un sistema informatizzato che consente l'inoltro e la gestione di segnalazioni in maniera del tutto anonima e che ne consente l'archiviazione. I soggetti destinatari delle segnalazioni sono tenuti al segreto ed al massimo riserbo.



COMUNE di FIESSE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice fiscale 88001110175 – telefono (030) 950051 – 950092
Partita I.V.A 00727170987 – fax (030) 950516

Anonimato.

La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia, l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato nei seguenti casi: consenso del segnalante; la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far scattare l'apertura del procedimento disciplinare;

la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento.

La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima. La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili.

Resta fermo che l'amministrazione deve prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non possono comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.

Il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela prevista dalla norma è circoscritta all'ambito della pubblica amministrazione; infatti, il segnalante e il denunciato sono entrambi pubblici dipendenti. La norma riguarda le segnalazioni effettuate all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al proprio superiore gerarchico.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione:

- **al responsabile della prevenzione;** il responsabile valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al funzionario sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione; il titolare della Posizione Organizzativa valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per



COMUNE di FIESSE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice fiscale 88001110175 – telefono (030) 950051 – 950092
Partita I.V.A 00727170987 – fax (030) 950516

ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione.

- **all'Ispettorato della funzione pubblica;** l'Ispettorato della funzione pubblica valuta la necessità di avviare un'ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni.

Il dipendente può dare notizia dell'avvenuta discriminazione:

- **all'organizzazione sindacale** alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nell'amministrazione;

l'organizzazione sindacale deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione;

- **al Sindaco** direttamente mediante relazione dettagliata.

Sottrazione al diritto di accesso.

Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241 del 1990. In caso di regolamentazione autonoma da parte dell'ente della disciplina dell'accesso documentale, in assenza di integrazione espressa del regolamento, quest'ultimo deve intendersi etero integrato dalla disposizione contenuta nella l. n. 190".

Predisposizione di protocolli di legalità/Patti d'Integrità per gli affidamenti

Al fine di ampliare e rafforzare l'ambito di operatività delle misure di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità nel settore dei pubblici appalti, si prevede l'adozione di strumenti di carattere pattizio quali i protocolli di legalità/Patti d'Integrità.

La possibilità di utilizzare tali strumenti è insita nel dettato dell'art. 1, comma 17, della legge 190/2012, e come precisato dall'ANAC rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara d'appalto. Essi mirano a stabilire un complesso di regole di comportamento finalizzati a prevenire fenomeni di corruzione e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti e per il personale impiegato ad ogni livello nell'espletamento delle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato.

Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

L'AVCP con determinazione 4/2012 si era pronunciata sulla legittimità di inserire clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità.

Nella determinazione 4/2012 l'AVCP precisava che *"mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri,*



COMUNE di FIESSE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice fiscale 88001110175 – telefono (030) 950051 – 950092
Partita I.V.A 00727170987 – fax (030) 950516

sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)".

MISURA:

E' intenzione dell'ente di elaborare patti d'integrità da imporre in sede di gara ai concorrenti come impegno integrativo agli obblighi contrattuali. Lo schema di patto d'integrità sarà approvato dalla Giunta Comunale entro il mese di Marzo 2017 .

Sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti

Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

MISURA:

Il sistema di monitoraggio dei principali procedimenti è attivato nell'ambito del *controllo di gestione* dell'ente. Ogni Responsabile di posizione organizzativa deve monitorare i termini di conclusione dei provvedimenti a rilevanza esterna per i quali sono stati indicati i tempi effettivi di conclusione (sottratte le eventuali sospensioni applicate, previste dalla legge).

Sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici

Il sistema di monitoraggio sarà attivato nell'ambito del *controllo di gestione* dell'ente.

Iniziative previste per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto dall'articolo 12 della legge 241/1990.

Detto regolamento è stato approvato dall'organo consiliare con deliberazione numero 11 del 26.02.1991 con riserva di aggiornamento e integrazione.

Ogni Responsabile di P.O. è incaricato di dare divulgazione e puntuale conoscenza delle disposizioni operative .

Ogni provvedimento d'attribuzione/elargizione è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "*amministrazione trasparente*", oltre che all'albo online inserito nell'elenco annuale da pubblicare nel mese di gennaio dell'anno successivo.

Ancor prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 33/2013, che ha promosso la sezione del sito "*amministrazione trasparente*, detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati all'albo online e nella sezione "*determinazioni/deliberazioni*" del sito web istituzionale.



COMUNE di FIESSE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice fiscale 88001110175 – telefono (030) 950051 – 950092
Partita I.V.A 00727170987 – fax (030) 950516

Iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale

I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del decreto legislativo 165/2001 e del regolamento di organizzazione dell'ente approvato con deliberazione di G.C. n.9 del 13.01.2012.

Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione “*amministrazione trasparente*”.

Ancor prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 33/2013, che ha promosso la sezione del sito “*amministrazione trasparente*”, detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati secondo la disciplina regolamentare.

Attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa

Il monitoraggio circa l'applicazione del presente PTPC è svolto in autonomia dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza di questo Ente è il Dott. Francesco Lograno, Segretario Generale del Comune di Fiesse.

Il Responsabile è stato designato con decreto del Sindaco n.15 del 16.09.2014, pubblicato dal giorno 01 ottobre 2015.

Ai fini del monitoraggio i responsabili sono tenuti a collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile.

Sono tenuti al controllo e alla vigilanza sul comportamento del personale assegnato e alla segnalazione di ogni evento che violi i principi di correttezza, legalità e perseguimento dell'interesse pubblico dell'azione amministrativa.

La necessità di rafforzare il ruolo e l'indipendenza del Segretario Generale discende anche dalle ulteriori e rilevanti competenze in materia di “*accesso civico*” attribuite sempre al responsabile anticorruzione dal decreto *Foia* di cui si dirà nella sezione dedicata alla trasparenza.

SEZIONE II TRASPARENZA

Le novità introdotte dal *Freedom of Information Act*

Il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella legge 190/2012 (articolo 1 commi 35 e 36), il Governo ha approvato il decreto legislativo 33/2013 di “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”.

Il “*Freedom of Information Act*” del 2016 (d.lgs. numero 97/2016) ha modificato in parte la legge “*anticorruzione*” e, soprattutto, la quasi totalità degli articoli e degli istituti del “*decreto trasparenza*”.

Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la “*trasparenza della PA*” (l'azione era dell'amministrazione), **mentre il Foia ha spostato il baricentro della normativa a favore del “*cittadino*” e del suo diritto di accesso civico (l'azione è del cittadino).**



COMUNE di FIESSE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice fiscale 88001110175 – telefono (030) 950051 – 950092
Partita I.V.A 00727170987 – fax (030) 950516

E' la *libertà di accesso civico* dei cittadini l'oggetto del decreto ed il suo fine principale, libertà che viene assicurata, seppur nel rispetto "*dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti*", attraverso:

1. **l'istituto dell'accesso civico**, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 33/2013;

2. **la pubblicazione** di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

In ogni caso, la trasparenza dell'azione amministrativa rimane la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.

L'articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016 (*Foia*) prevede che "*La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.*".

L'accesso civico "*potenziato*" **investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni**. L'accesso civico incontra quale unico limite "*la tutela di interessi giuridicamente rilevanti*" secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis.

L'accesso civico, come in precedenza, **non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente**: spetta a chiunque.

La trasparenza è una misura trasversale, di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione".

Accesso civico

Del diritto all'accesso civico viene data ampia informazione sul sito dell'ente con gli aggiornamenti alla normativa in fase di introduzione A norma del decreto legislativo 33/2013 in "*amministrazione trasparente*" sono pubblicati:

- i nominativi del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d'accesso civico e del titolare del potere sostitutivo, con l'indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
- le modalità per l'esercizio dell'accesso civico.

Comunicazione

Per assicurare che la *trasparenza sia sostanziale ed effettiva* non è sufficiente provvedere alla pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa, occorre semplificarne il linguaggio, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori.

E' necessario utilizzare un linguaggio semplice, chiaro, evitando per quanto possibile espressioni burocratiche, abbreviazioni, acronimi e tecnicismi dando applicazione alle direttive emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica negli anni 2002 e 2005 in tema di *semplificazione del linguaggio* delle pubbliche amministrazioni .

Il sito web dell'ente è il mezzo primario di comunicazione.

Le pagine del portale sono state realizzate e/o adeguate alle "linee guida per i siti web della PA" in relazione alla trasparenza e ai contenuti minimi dei siti pubblici, alla



COMUNE di FIESSE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice fiscale 88001110175 – telefono (030) 950051 – 950092
Partita I.V.A 00727170987 – fax (030) 950516

visibilità dei contenuti, al loro aggiornamento, all'accessibilità e all'usabilità, alla reperibilità, alla classificazione e alla semantica, ai formati e contenuti aperti.

Il portale, richiederebbe un intervento di revisione con particolare riferimento al dialogo e all'interazione dei diversi applicativi di gestione dei dati gestiti all'interno dell'amministrazione, per evitare duplicazioni di pubblicazioni che appesantiscono il lavoro degli uffici.

Si lavorerà con i servizi coinvolti in collaborazione con il tecnico esterno incaricato dei sistemi informativi, per perfezionare la collocazione delle informazioni sul sito e per agevolarne la reperibilità e l'accessibilità.

Come deliberato dall'*Autorità nazionale anticorruzione* (legge 190/2012), infatti, per gli atti soggetti a pubblicità legale all'albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrano nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dalla legge, rimane invariato anche l'obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell'apposita sezione "*trasparenza, valutazione e merito*" (oggi "*amministrazione trasparente*").

Rapporto con altri strumenti di programmazione

Gli obiettivi di *trasparenza sostanziale* sono stati formulati coerentemente con la programmazione strategica e operativa definita e negli strumenti di programmazione di medio periodo e annuale, riportati nelle Tabelle che seguono:

Programmazione di medio periodo

Documento di programmazione triennale	Obbligatorio
DUP - Documento Unico di Programmazione (art. 170 TUEL)	SI
Programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 39 decreto legislativo 449/1997)	NO
Piano della performance triennale (art. 10 decreto legislativo 150/2009)	SI
Piano triennale delle azioni positive per favorire le pari opportunità (art. 48 decreto legislativo 198/2006)	SI
Programmazione triennale dei LLPP (art. 21 del decreto legislativo 50/2016)	SI
Programmazione biennale forniture e servizi (art. 21 del decreto legislativo 50/2016)	NO



COMUNE di FIESSE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice fiscale 88001110175 – telefono (030) 950051 – 950092
Partita I.V.A 00727170987 – fax (030) 950516

Programmazione operativa annuale:

Documento di programmazione triennale	Obbligatorio
Bilancio annuale (art. 162 e ss. TUEL)	SI
Piano esecutivo di gestione (art. 169 TUEL)	SI
Piano degli obiettivi (art. 108 TUEL)	SI
Programma degli incarichi di collaborazione (art. 3 co.55 legge 244/2007)	NO
Dotazione organica e ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o di eccedenza del personale (artt. 6 e 33 decreto legislativo 165/2001)	SI
Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili (art. 58 DL 112/2008)	SI
Elenco annuale dei LLPP (art. 21 decreto legislativo 50/2016)	SI

Il Comune di Fiesse intende realizzare i seguenti obiettivi di *trasparenza sostanziale*:

1. **la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale** alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione;

2. **il libero esercizio dell'accesso civico**, come potenziato dal decreto legislativo 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.

Tali obiettivi hanno la funzione di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

a) elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici;

b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

Rimane indispensabile che le attività necessarie per rispettare i numerosissimi adempimenti in materia di trasparenza posti dalla legge siano organizzate e svolte in modo efficiente, cioè, per quanto possibile, minimizzandone i costi sia diretti che indiretti, ivi compreso quello derivante dall'impiego del personale.

Le attività legate alla trasparenza previste da questo Piano verranno integrate con gli obiettivi assegnati ai Responsabili di P.O. e al personale ai fini del riconoscimento dei risultati ed erogazione delle indennità e premio di produttività.



COMUNE di FIESSE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice fiscale 88001110175 – telefono (030) 950051 – 950092
Partita I.V.A 00727170987 – fax (030) 950516

Soggetti responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati

I dipendenti, individuati quali soggetti competenti in relazione agli specifici dati, sono responsabili rispetto ai contenuti e alla richiesta di pubblicazione ed all'aggiornamento, che dovrà avvenire con la massima tempestività, garantendo il regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

In caso di ritardo nella pubblicazione, il Responsabile della Trasparenza, invita il funzionario competente a provvedere, assegnando un termine per l'adempimento.

Qualora il Funzionario competente non provveda nel termine assegnato, il Responsabile della Trasparenza comunica l'inerzia o il persistente ritardo all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi all'ufficio di disciplina, come previsto dall'art. 43 del decreto legislativo n. 33/2013.

I Dipendenti competenti sono altresì responsabili del rispetto delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e delibere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali) relativamente ai dati personali messi a disposizione sul sito istituzionale, contenuti anche in atti e documenti amministrativi.

Gli stessi sono inoltre responsabili relativamente ai tempi di permanenza in pubblicazione dei dati di competenza e quindi garantiscono che i documenti, i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria siano pubblicati:

- per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione. Gli atti che producono i loro effetti oltre i cinque anni, andranno comunque pubblicati fino alla data di efficacia. Allo scadere del termine sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni di archivio collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente";

- in formato di tipo aperto ai sensi dell'art. 68 del Codice dell'Amministrazione digitale, d. lgs. n. 82/2005 al fine di permetterne il più ampio riutilizzo.

Misure organizzative e di monitoraggio volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

Attualmente la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale avviene sia in modalità automatica attraverso gli applicativi informatici in uso, sia in modalità manuale.

I dati sono altresì soggetti a continuo monitoraggio per assicurare l'effettivo aggiornamento delle informazioni. Qualora siano rilevati dati mancanti o non aggiornati o non rispondenti agli standard richiesti per la pubblicazione il Responsabile provvede all'integrazione, salvo intervento del Segretario Generale in sede di controlli interni attivando procedura per accertamento della causa dell'inadempimento.

Conclusioni

Il Piano come esposto pur ponendosi l'obiettivo di prevenire e ridurre la corruzione (percepita in maniera rilevante ma non misurabile nella realtà) vuole eliminare l'inefficienza che costituisce il vero e concreto ostacolo per garantire servizi di qualità puntuali e a costi ridotti.

Come affermato dal Procuratore Generale della Corte dei Conti: "l'inefficienza crea zone oscure per corruzione".



COMUNE di FIESSE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice fiscale 88001110175 – telefono (030) 950051 – 950092
Partita I.V.A 00727170987 – fax (030) 950516

Niente di più vero, e allora non resta che ridurre e possibilmente eliminare l'inefficienza. Questo obiettivo è possibile e premiante nei risultati se si opera semplicemente facendo il proprio lavoro in maniera corretta- attenta precisa, superando con logica razionale le tante criticità anche a livello normativo.

La logica del non fare, per non sbagliare o per non perdere tempo a cercare la soluzione è l'anticamera dell'inefficienza e credo che strumenti idonei a eliminarla non sono tanto il Piano di prevenzione della corruzione o i tanti proclami e indirizzi, quanto creare una coscienza (anche formandola pian piano) che porti ogni dipendente a mettersi alla prova, anche a volte sbagliando, con la consapevolezza di operare per il bene della collettività oltre che per il proprio.

Gli Auguri a tutti i dipendenti vanno sempre bene.



Il Segretario Generale
(Dott. Francesco Lograno)

Lì, 31.01.2017

